



CITTÀ DI ALESSANDRIA

Settore sviluppo economico, sanità, ambiente, mobilità,
protezione civile, commercio e turismo

REGOLAMENTO STRUTTURA COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE

**Approvato con Delibera di Consiglio Comunale n.42 del 26 aprile 2022
Esecutivo dal 16 maggio 2022**

INDICE

CAPO I : ATTIVITA' E COMPITI

- Art. 1 Oggetto del Regolamento e Fonti Legislative
- Art.2 Attività di Protezione Civile
- Art.3 Funzioni del Comune

CAPO II: STRUTTURE E ORGANI

- Art. 4 Struttura Comunale di Protezione Civile
- Art. 5 Attribuzioni del Sindaco
- Art. 6 Comitato Comunale di Protezione Civile
- Art. 7 Unità di Crisi
- Art. 8 Componenti di Supporto
- Art. 9 Settore Protezione Civile
- Art. 10 Volontariato
- Art. 11 Centro Operativo Comunale (C.O.C.)
- Art. 12 Centro Operativo Misto (C.O.M.)
- Art. 13 Centro Coordinamento Soccorsi (C.C.S.)
- Art.14 Sede della Struttura Comunale di Protezione Civile

CAPO III: PIANIFICAZIONE E PROCEDURE

- Art. 15 Il Piano Comunale di Protezione Civile
- Art. 16 Fasi di gestione dell' emergenza

CAPO IV: RISORSE

- Art. 17 Impegni di bilancio

CAPO V: NORME TRANSITORIE

- Art. 18 Diffusione e conservazione del Regolamento
- Art. 19 Norme abrogate e disapplicate
- Art. 20 Modifiche
- Art. 21 Entrata in vigore

CAPO I
ATTIVITA' E COMPITI

Art. 1

Oggetto del Regolamento e fonti legislative

Il presente Regolamento, già, predisposto nell'ambito del quadro ordinamentale di cui al D.lgs n.267/2000 "Testo Unico sull'Ordinamento degli Enti Locali" ed in attuazione della L.225/1992, del D.lgs n.112/1998 e delle Leggi Regionali n. 44/2000 e n. 7/2003 e suoi Regolamenti Attuativi e revisionato in aderenza al d.lgs 1 del gennaio 2018 "Codice della Protezione Civile", disciplina l'organizzazione della struttura ed il funzionamento degli organismi di protezione civile a livello comunale.

Ai fini di tutelare l'integrità della vita, i beni, gli insediamenti e l'ambiente dai danni e/o dal pericolo di danni derivanti da calamità naturali, da catastrofi e da altri eventi calamitosi è istituito il Servizio Comunale di Protezione Civile.

Le funzioni e le attività del Servizio Comunale di Protezione Civile sono assicurati dal Servizio Protezione Civile

Art. 2

Attività di Protezione Civile

L'art. 2 del d.lgs 1 del 2 gennaio 2018 "Codice della Protezione Civile prevede in generale che le attività di protezione civile del comune siano :

la pianificazione di protezione civile, come disciplinata dall'articolo 18 del s.lgs 1/2018;

la diffusione della conoscenza e della cultura della protezione civile, anche con il coinvolgimento delle istituzioni scolastiche, allo scopo di promuovere la resilienza delle comunità e l'adozione di comportamenti consapevoli e misure di autoprotezione da parte dei cittadini;

l'informazione alla popolazione sugli scenari di rischio e le relative norme di comportamento nonché sulla pianificazione di protezione civile;

la promozione e l'organizzazione di esercitazioni ed altre attività addestrative e formative, anche con il coinvolgimento delle comunità, sul territorio nazionale al fine di promuovere l'esercizio integrato e partecipato della funzione di protezione civile;

le attività volte ad assicurare il raccordo tra la pianificazione di protezione civile e la pianificazione territoriale e le procedure amministrative di gestione del territorio per gli aspetti di competenza delle diverse componenti.

La gestione dell'emergenza consiste nell'insieme, integrato e coordinato, delle misure e degli interventi diretti ad assicurare il soccorso e l'assistenza alle popolazioni colpite dagli eventi calamitosi e agli animali e la riduzione del relativo impatto, anche mediante la realizzazione di interventi indifferibili e urgenti ed il ricorso a procedure semplificate, e la relativa attività di informazione alla popolazione.

Il superamento dell'emergenza consiste nell'attuazione coordinata delle misure volte a rimuovere gli ostacoli alla ripresa delle normali condizioni di vita e di lavoro, per ripristinare i servizi essenziali e per ridurre il rischio residuo nelle aree colpite dagli eventi calamitosi, oltre che alla ricognizione dei fabbisogni per il ripristino delle strutture e delle infrastrutture pubbliche e private danneggiate, nonché dei danni subiti dalle attività economiche e produttive, dai beni culturali e dal patrimonio edilizio e all'avvio dell'attuazione delle conseguenti prime misure per fronteggiarli.

Art. 3
Funzioni del Comune

All'art 12 Codice della protezione Civile si individuano le funzioni attribuite al Comune quale struttura operativa:

1. Lo svolgimento, in ambito comunale, delle attività di pianificazione di protezione civile e di direzione dei soccorsi con riferimento alle strutture di appartenenza, è **funzione fondamentale** dei Comuni.

2. Per lo svolgimento della funzione di cui al comma 1, i Comuni, anche in forma associata, nonché in attuazione dell'articolo 1, comma 1, della legge 7 aprile 2014, n. 56, assicurano l'attuazione delle attività di protezione civile nei rispettivi territori, secondo quanto stabilito dalla pianificazione di cui all'articolo 18, nel rispetto delle disposizioni contenute nel presente decreto, delle attribuzioni di cui all'articolo 3, delle leggi regionali in materia di protezione civile, e in coerenza con quanto previsto dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni e, in particolare, provvedono, con continuità:

a) all'attuazione, in ambito comunale delle attività di prevenzione dei rischi di cui all'articolo 11, comma 1, lettera a);

b) all'adozione di tutti i provvedimenti, compresi quelli relativi alla pianificazione dell'emergenza, necessari ad assicurare i primi soccorsi in caso di eventi calamitosi in ambito comunale;

c) all'ordinamento dei propri uffici e alla disciplina di procedure e modalità di organizzazione dell'azione amministrativa peculiari e semplificate per provvedere all'approntamento delle strutture e dei mezzi necessari per l'espletamento delle relative attività, al fine di assicurarne la prontezza operativa e di risposta in occasione o in vista degli eventi di cui all'articolo 7;

d) alla disciplina della modalità di impiego di personale qualificato da mobilitare, in occasione di eventi che si verificano nel territorio di altri comuni, a supporto delle amministrazioni locali colpite;

e) alla predisposizione dei piani comunali o di ambito, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, di protezione civile, anche nelle forme associative e di cooperazione previste e, sulla base degli indirizzi nazionali e regionali, alla cura della loro attuazione;

f) al verificarsi delle situazioni di emergenza di cui all'articolo 7, all'attivazione e alla direzione dei primi soccorsi alla popolazione e degli interventi urgenti necessari a fronteggiare le emergenze;

g) alla vigilanza sull'attuazione da parte delle strutture locali di protezione civile dei servizi urgenti;

h) all'impiego del volontariato di protezione civile a livello comunale o di ambito, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, sulla base degli indirizzi nazionali e regionali.

3. L'organizzazione delle attività di cui al comma 2 nel territorio comunale è articolata secondo quanto previsto nella pianificazione di protezione civile di cui all'articolo 18 e negli indirizzi regionali, ove sono disciplinate le modalità di gestione dei servizi di emergenza che insistono sul territorio del comune, in conformità a quanto previsto dall'articolo 3, comma 2, lettere b) e c).

4. Il comune approva con deliberazione consiliare il piano di protezione civile comunale o di ambito, redatto secondo criteri e modalità da definire con direttive adottate ai sensi dell'articolo 15 e con gli indirizzi regionali di cui all'articolo 11, comma 1, lettera b); la deliberazione disciplina, altresì, meccanismi e procedure per la revisione periodica e l'aggiornamento del piano, eventualmente rinviandoli ad atti del Sindaco, della Giunta o della competente struttura amministrativa, nonché le modalità di diffusione ai cittadini.

5. Il Sindaco, in coerenza con quanto previsto dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, per finalità di protezione civile è responsabile, altresì:

a) dell'adozione di provvedimenti contingibili ed urgenti di cui all'articolo 54 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli per l'incolumità pubblica, anche sulla base delle valutazioni formulate dalla struttura di protezione civile costituita ai sensi di quanto previsto nell'ambito della pianificazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera b);

b) dello svolgimento, a cura del Comune, dell'attività di informazione alla popolazione sugli scenari di rischio, sulla pianificazione di protezione civile e sulle situazioni di pericolo determinate dai rischi naturali o derivanti dall'attività dell'uomo;

c) del coordinamento delle attività di assistenza alla popolazione colpita nel proprio territorio a cura del Comune, che provvede ai primi interventi necessari e da' attuazione a quanto previsto dalla pianificazione di protezione civile, assicurando il costante aggiornamento del flusso di informazioni con il Prefetto e il Presidente della Giunta Regionale in occasione di eventi di emergenza di cui all'articolo 7, comma 1, lettere b) o c) .

6. Quando la calamità naturale o l'evento non possono essere fronteggiati con i mezzi a disposizione del comune o di quanto previsto nell'ambito della pianificazione di cui all'articolo 18, il Sindaco chiede l'intervento di altre forze e strutture operative regionali alla Regione e di forze e strutture operative nazionali al Prefetto, che adotta i provvedimenti di competenza, coordinando i propri interventi con quelli della Regione; a tali fini, il Sindaco assicura il costante aggiornamento del flusso di informazioni con il Prefetto e il Presidente della Giunta Regionale in occasione di eventi di emergenza, curando altresì l'attività di informazione alla popolazione.

7. Restano ferme le disposizioni specifiche riferite a Roma capitale di cui all'articolo 24 della legge 5 maggio 2009, n. 42, e successive modificazioni, ed ai relativi decreti legislativi di attuazione.

CAPO II Struttura e Organi

Art. 4 Struttura Comunale di Protezione Civile

La Struttura Comunale di Protezione Civile è costituita da:

Organi Politici

Sindaco (autorità territoriale di protezione civile)e/o Assessore delegato;

Comitato Comunale di Protezione Civile: costituito come da “Regolamento Regionale di disciplina degli organi e delle strutture di Protezione Civile e regolamentato al successivo art.6 ;

Organi Tecnico/operativi

Struttura operativa Comunale: Servizio Protezione Civile di cui all'art. 9

Unità di Crisi: costituita come da “Regolamento Regionale di disciplina degli organi e delle strutture di Protezione Civile” e regolamentato al successivo art. 7;

Componenti di supporto tecnico operativo di cui all'art. 8;

Organi di volontariato

Gruppo Comunale Volontari di Protezione Civile della Città di Alessandria regolamentato da proprio Regolamento

Coordinamento Comunale del Volontariato di Protezione Civile regolamentato da proprio Regolamento

Art. 5 Attribuzioni del Sindaco

Dall'art 12 del Codice della Protezione Civile

5. Il Sindaco, in coerenza con quanto previsto dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, per finalità di protezione civile è responsabile, altresì:

a) dell'adozione di provvedimenti contingibili ed urgenti di cui all'articolo 54 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli per l'incolumità pubblica, anche sulla base delle valutazioni formulate dalla struttura di protezione civile costituita ai sensi di quanto previsto nell'ambito della pianificazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera b);

b) dello svolgimento, a cura del Comune, dell'attività di informazione alla popolazione sugli scenari di rischio, sulla pianificazione di protezione civile e sulle situazioni di pericolo determinate dai rischi naturali o derivanti dall'attività dell'uomo;

c) del coordinamento delle attività di assistenza alla popolazione colpita nel proprio territorio a cura del Comune, che provvede ai primi interventi necessari e da' attuazione a quanto previsto dalla pianificazione di protezione civile, assicurando il costante aggiornamento del flusso di informazioni con il Prefetto e il Presidente della Giunta Regionale in occasione di eventi di emergenza di cui all'articolo 7, comma 1, lettere b) o c) .

6. Quando la calamità naturale o l'evento non possono essere fronteggiati con i mezzi a disposizione del comune o di quanto previsto nell'ambito della pianificazione di cui all'articolo 18, il

Sindaco chiede l'intervento di altre forze e strutture operative regionali alla Regione e di forze e strutture operative nazionali al Prefetto, che adotta i provvedimenti di competenza, coordinando i propri interventi con quelli della Regione; a tali fini, il Sindaco assicura il costante aggiornamento del flusso di informazioni con il Prefetto e il Presidente della Giunta Regionale in occasione di eventi di emergenza, curando altresì l'attività di informazione alla popolazione.

Inoltre ai sensi dell'art.12 della legge 3 agosto 1999 n. 265 il Sindaco è il responsabile dell'informazione alla popolazione su situazioni di pericolo per calamità naturali.

Il Sindaco recepisce e attua le funzioni demandate al Comune in materia di Protezione Civile dalle Leggi Regionali n. 44/2000 e n.7/2003.

Inoltre il Sindaco può concordare con i Sindaci dei paesi confinanti azioni congiunte.

Art. 6

Comitato Comunale di Protezione Civile

Secondo quanto previsto dal "Regolamento regionale di disciplina degli organi e delle strutture di protezione civile" è' istituito il Comitato Comunale di Protezione Civile

Il Comitato è presieduto dal Sindaco ed è composto da:

Sindaco;
Assessore alla Protezione Civile;
Presidente del Consiglio Comunale

Il Sindaco individua altresì fra gli uffici di supporto agli Assessori o della Segreteria Generale un funzionario cui assegnare il ruolo di Segretario del Comitato.

Il Comitato Comunale di Protezione Civile è organo politico con funzione individuata all'art. 6 del già citato regolamento Regionale ossia:

- garantire a livello comunale lo svolgimento delle attività individuate all'art. 6,7,8 e 9 della L.R. 7/2003 ossia le attività di prevenzione, di pianificazione, di soccorso e di superamento dell'emergenza o primo recupero;
- formulare proposte e osservazioni, esprimere pareri , elaborare obiettivi indirizzi e studi quale supporto alle decisioni dell'autorità di protezione civile sia in fase preventiva che in emergenza

In assenza di evento

In assenza di evento il Sindaco o l'Assessore delegato, tramite il Dirigente a cui sono delegate le funzioni di protezione civile, convoca il Comitato almeno una volta all'anno e ogni qualvolta lo ritenga necessario o venga richiesto da almeno un terzo dei suoi membri.

In presenza di evento

In presenza di evento, qualsiasi sia la fase sussistente, il Sindaco o l'Assessore delegato, informati in proposito dal Dirigente competente ai sensi delle procedure del Piano Comunale di Protezione Civile, valutano l'opportunità della convocazione del Comitato stesso che in caso di urgenza ed in previsione di emergenza o calamità, potrà essere convocato anche verbalmente, salvo successiva formalizzazione, e dovrà considerarsi in seduta permanente.

Il Comitato ha il compito di garantire l'informazione al Presidente del Consiglio Comunale sugli eventi in atto affinché lo stesso possa informare il Consiglio.

Art. 7 **Unità di Crisi**

L'Unità di Crisi è l'organo tecnico-operativo di supporto al Servizio Protezione Civile, per le attività di direzione unitaria, di gestione e di coordinamento della risposta di Protezione Civile agli eventi.

La struttura dell'Unità di Crisi, come previsto dall' art. 7 del Regolamento Regionale, è presieduta dal Sindaco o dall' Assessore delegato, coordinata dal Dirigente della Direzione competente per la Protezione Civile ed è composta dai responsabili, dirigenti o p.o., degli uffici Comunali le cui attribuzioni funzionali concorrono alle attività di Protezione Civile.

L'unità di crisi è articolata per FUNZIONI DI RISPOSTA dove per Funzioni di Risposta si intende un centro di responsabilità che aggrega azioni omogenee, di competenza ordinaria, che collabora con gli altri centri di responsabilità per fornire una risposta efficace alle varie ipotesi di evento.

In particolare le Funzioni di Risposta sono:

- Tecnico Scientifica e Pianificazione;
- Sanità Assistenza Sociale e Veterinaria;
- Volontariato;
- Materiali e mezzi;
- Servizi Essenziali;
- Censimento Danni;
- Viabilità;
- Telecomunicazioni;
- Assistenza alla Popolazione;
- Mass Media
- Gestione rifiuti
- Amministrativa e contabile.

Pertanto in base alla struttura Organizzativa dell'Ente vigente le Direzioni e/o Uffici interessati sono quelli a cui sono attribuite le funzioni nelle materie sopraelencate.

I responsabili dei vari Servizi diventano componenti dell'unità di crisi contestualmente all'assegnazione dei Servizi e delle funzioni relative da parte del Sindaco.

Il responsabile di funzione provvede alla pianificazione di dettaglio delle attività preparatorie e delle procedure di attivazione della propria funzione che è parte integrante del Piano Comunale di Protezione Civile.

I responsabili delle funzioni di risposta in caso di evento non vengono necessariamente convocati contestualmente, ma sono attivati in maniera flessibile, in relazione al tipo di evento alla fase di evoluzione dello stesso e alle circostanze correlate e rimangono operativi fino alla risoluzione delle problematiche generate dall'evento stesso.

Ove occorre possono essere chiamati a concorrere Enti e Aziende di gestione di servizi pubblici essenziali, in qualità di componenti di supporto (art. 8).

Art. 8
Componenti di Supporto

Le componenti di supporto alle funzioni, previste nella pianificazione di Protezione Civile sono di seguito schematizzate:

FUNZIONI DI RISPOSTA	COMPONENTI DI SUPPORTO
Tecnico Scientifica e Pianificazione	Ordini Professionali Organi con competenze Tecnico Scientifiche Comunita' Scientifica
Sanità Assistenza Sociale e Veterinaria	118 A.S.L. A.S.O. Servizio Veterinario Ordine dei Medici Ordine dei farmacisti
Volontariato	Gruppo Comunale Volontari di Protezione Civile; Coordinamento Comunale del Volontariato di Protezione Civile; Coordinamento territoriale del volontariato di Alessandria
Materiali e mezzi	Referenti delle Aziende concessionarie del Servizio Pubblico che gestiscono il trasporto urbano
Servizi Essenziali	Referenti Aziende Erogatrici Energia Elettrica Referenti Aziende erogatrici Acqua e Gas di Rete
Censimento Danni	Ordini e Collegi Professionali
Viabilità	Polizia Stradale Carabinieri Volontariato
Telecomunicazioni	Referenti Gestori telefonia fissa e mobile Volontariato radiantistico
Assistenza alla Popolazione	Referenti consorzi o enti operanti in ambito assistenza sociale Volontariato operante in ambito sociale
Mass Media	
Gestione rifiuti	Referenti delle Aziende concessionarie del Servizio Pubblico che gestiscono la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti
Amministrativa e contabile	Struttura propria dell'Amministrazione

Art. 9 Servizio Protezione Civile

Il Servizio Protezione Civile è un Servizio essenziale di pubblica utilità che assicura lo svolgimento della attività e l'espletamento delle funzioni del Servizio Comunale di Protezione Civile che vengono individuate al Capo I del presente Regolamento.

Le funzioni del Servizio sono quelle individuate all'art 3 del presente Regolamento

Pertanto in generale il Servizio Protezione Civile, ha compiti di coordinamento tecnici e amministrativi di monitoraggio, di vigilanza, e di collaborazione atti a prevenire, fronteggiare e superare emergenze e calamità.

In particolare ha il compito di garantire l'attuazione delle procedure di attivazione e allertamento, in ogni fase dell'evento sia della struttura di Comando e controllo che della popolazione esposta ai rischi.

Il personale del Servizio, eventualmente integrato con altro personale dipendente dell'Ente, attraverso la predisposizione di turni di reperibilità h 24 assicura l'espletamento delle attività e funzioni di cui sopra anche in orari diversi dall'orario di servizio garantendo in particolare:

-l'espletamento delle corrette procedure di allertamento dei responsabili della struttura comunale di Protezione Civile in base a quanto previsto nel Piano Comunale in relazione al disciplinare riguardante "Il Sistema di Allertamento e la risposta del sistema regionale di protezione civile". Approvato con Deliberazione della Giunta Regionale 30 luglio 2018, n. 59-7320 Dlgs 1/2018. a modifica alla DGR 30 luglio 2007, n. 46-6578

- a seguito di sopralluogo l'attivazione delle strutture preposte agli interventi operativi.

Con riferimento alla Legge n. 146/1990 come modificata ed integrata dalla Legge n. 83/2000 ed in applicazione dell'Accordo Collettivo Nazionale del Comparto Regioni – Autonomie Locali del 19/09/2002, la Protezione Civile fa parte dei "servizi pubblici essenziali" e quindi il personale in caso di sciopero, garantisce tramite la reperibilità l'operatività del servizio.

Art. 10 Volontariato

Il Settore Protezione Civile si avvale della collaborazione del Gruppo Comunale Volontari di Protezione Civile, del Coordinamento Comunale del Volontariato di Protezione Civile e di ogni altra associazione utile ai fini indicati all'art. 2 del presente Regolamento.

I compiti ed il funzionamento del Gruppo Comunale Volontari di Protezione Civile e del Coordinamento Comunale del Volontariato di Protezione Civile sono definiti nei rispettivi Regolamenti.

Art. 11 Centro Operativo Comunale (C.O.C.)

Il Servizio Protezione Civile in presenza di evento assume la direzione e il coordinamento dei servizi di soccorso avvalendosi del Centro Operativo Comunale costituito dai responsabili delle Funzioni di risposta (Unità di Crisi) e dai referenti delle componenti di supporto da attivarsi in base alle necessità rilevate.

Art. 12
Centro Operativo Misto (C.O.M.)

Il C.O.M. Centro Operativo Misto è una struttura decentrata del Coordinamento Provinciale, geograficamente individuata secondo i criteri oggettivi di dimensione territoriale, densità abitativa, rischi prevalenti e sistemi di comunicazione viabili.

La Delibera di Giunta Provinciale n. 686 del 14 dicembre 2001 e smi individua i C.O.M. in cui è suddivisa la Provincia di Alessandria.

Il C.O.M. 7 Alessandria ha il territorio coincidente con il solo Comune di Alessandria come confermato anche nella revisione del 2016.

Art. 13
Centro Coordinamento Soccorso (C.C.S.)

Il C.C.S. rappresenta l'organo di gestione delle attività di Protezione Civile a livello provinciale di cui si avvale il Prefetto per il coordinamento dei C.O.M. e si identifica in una struttura operativa per il superamento dell'evento in corso.

Il C.C.S. è costituito a seconda del tipo di evento dalle Forze dell'Ordine e dagli Enti e Organismi pubblici e privati competenti in materia.

Art. 14
Sede della Struttura Comunale di Protezione Civile

La sede Direzionale della Struttura Comunale di Protezione Civile è fissata in Via Faà di Bruno n. 70 "Villa Guerci".

Nello stesso sito è ubicata la sede del C.O.M.7 infatti l'edificio in questione risponde alle caratteristiche descritte per l'operatività nella Delibera di Giunta Provinciale n. 686 del 14 dicembre 2001.

Tali requisiti sono :

- ubicazione in zona non vulnerabile e non a rischio conclamato;
- prossimità di parcheggi;
- immediate vicinanze edifici nevralgici per la pubblica Amministrazione;
- locali tecnicamente attrezzati per ospitare la centrale operativa (sala radio, sala telefoni, sala monitoraggio);
- dotazione di impianti elettrici e telefonici ausiliari.

CAPO III
Pianificazione e Procedure

Art. 15
Il Piano Comunale di Protezione Civile

Il Piano Comunale di Protezione Civile è approvato con Delibera di Consiglio Comunale.
L'art 18 del Codice della Protezione Civile riporta:

1. La pianificazione di protezione civile ai diversi livelli territoriali è l'attività di prevenzione non strutturale, basata sulle attività di previsione e, in particolare, di identificazione degli scenari di cui all'articolo 2, comma 2, finalizzata:

a) alla definizione delle strategie operative e del modello di intervento contenente l'organizzazione delle strutture per lo svolgimento, in forma coordinata, delle attività di protezione civile e della risposta operativa per la gestione degli eventi calamitosi previsti o in atto, garantendo l'effettività delle funzioni da svolgere con particolare riguardo alle persone in condizioni di fragilità sociale e con disabilità, in relazione agli ambiti ottimali di cui all'articolo 11, comma 3, definiti su base provinciale e comunale, quest'ultimo anche in forma aggregata;

b) ad assicurare il necessario raccordo informativo con le strutture preposte all'allertamento del Servizio nazionale

c) alla definizione dei flussi di comunicazione tra le componenti e strutture operative del Servizio nazionale interessate;

d) alla definizione dei meccanismi e delle procedure per la revisione e l'aggiornamento della pianificazione, per l'organizzazione di esercitazioni e per la relativa informazione alla popolazione, da assicurare anche in corso di evento;

2. E' assicurata la partecipazione dei cittadini, singoli o associati, al processo di elaborazione della pianificazione di protezione civile, secondo forme e modalità individuate con la direttiva di cui al comma 4 che garantiscono, in particolare, la necessaria trasparenza.

3. I piani e i programmi di gestione e tutela e risanamento del territorio e gli altri ambiti di pianificazione strategica territoriale devono essere coordinati con i piani di protezione civile al fine di assicurarne la coerenza con gli scenari di rischio e le strategie operative ivi contenuti.

4. Le modalità di organizzazione e svolgimento dell'attività di pianificazione di protezione civile, e del relativo monitoraggio, aggiornamento e valutazione, sono disciplinate con direttiva da adottarsi ai sensi dell'articolo 15 al fine di garantire un quadro coordinato in tutto il territorio nazionale e l'integrazione tra i sistemi di protezione civile dei diversi territori, nel rispetto dell'autonomia organizzativa delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano.

Il Piano individua quindi le vulnerabilità territoriali ai rischi, la catena di responsabilità, comando e controllo e le procedure da attuarsi.


Gli eventuali adeguamenti derivanti da modifiche della dotazione organica, di variazione di norme vengono effettuati con Determina Dirigenziale previa informazione in Giunta Comunale.

Art. 16
Fasi di gestione dell'emergenza


La gestione del sistema di allerta è assicurata attraverso la rete del Centro Funzionale Regionale dell'ARPA Piemonte, dagli Uffici Territoriali di Governo, dalle Province e dai Comuni.

Con Deliberazione della Giunta Regionale 30 luglio 2018, n. 59-7320 Dlgs 1/2018. Approvazione del nuovo disciplinare riguardante "Il Sistema di Allertamento e la risposta del sistema regionale di protezione civile". Modifica alla DGR 30 luglio 2007, n. 46-6578 si individuano e codificano i livelli di allerta in base a un sistema a codifica colorata (tipo semaforo), una definizione della criticità e un codice numerico

Per quanto riguarda la Prefettura – Provincia di Alessandria gli avvisi meteo ed i bollettini previsti dal disciplinare di cui sopra vengono di fatto trasmessi ai C.O.M. riconducendo le allerte codificate nei bollettini di allerta regionali alle fasi di evoluzione dell'evento secondo questo schema



Per una più immediata comprensione della situazione di pericolo adottiamo le stesse fasi del disciplinare regionale identificandoli con i colori sotto schematizzati



Le azioni da attuare per ciascuna fase sono previste dal Piano Comunale di Protezione Civile.

Secondo quanto previsto dal più volte citato Piano Comunale il Settore può anche riscontrare autonomamente in base ai propri sistemi di monitoraggio o a eventuali segnalazioni la sussistenza di situazioni di crisi tali da disporre autonomamente, sentito il Comitato Comunale di Protezione Civile, l'attivazione delle procedure.

CAPO IV RISORSE

Art. 17 Risorse

In base all'art 6 punti c) e d) i del d.lgs 1/2018 il Sindaco è responsabile:

- c) della destinazione delle risorse finanziarie finalizzate allo svolgimento delle attività di protezione civile, in coerenza con le esigenze di effettività delle funzioni da esercitare, come disciplinate nella pianificazione di cui all'articolo 18
- d) dell'articolazione delle strutture organizzative preposte all'esercizio delle funzioni di protezione civile e dell'attribuzione, alle medesime strutture, di personale adeguato e munito di specifiche professionalità, anche con riferimento alle attività di presidio delle sale operative, della rete dei centri funzionali nonché' allo svolgimento delle attività dei presidi territoriali;

In particolare la gestione delle risorse finanziarie per le attività di cui in questione rientra nelle competenze dei Servizi finanziari dell'ente.

CAPO V NORME TRANSITORIE

Art. 18 Diffusione e conservazione del Regolamento

Il presente Regolamento unitamente al Piano Comunale di Protezione Civile verranno portati a conoscenza della popolazione con permanente pubblicazione sulla pagina web del Comune di Alessandria: www.comune.alessandria.it .

Art. 19 Norme abrogate e disapplicate

E' abrogato il precedente Regolamento per la Protezione Civile a livello comunale.

Per tutto quanto non espressamente disciplinato dal presente Regolamento è fatto rinvio alla normativa Nazionale e Regionale specificata all'art. 1 del presente Regolamento .

Art 20 Modifiche

Gli adeguamenti derivanti da modifiche della Struttura Organizzativa deliberati dalla Giunta Comunale vengono recepiti con Determina Dirigenziale.

Art. 21
Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore dalla data di eseguibilità della delibera di approvazione.